LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015

Bonus 80 Euro definitivo

(Commi 12-15)

La disposizione che prevede l'erogazione del **bonus Irpef di 80 Euro** entra **nel testo unico delle imposte sui redditi** (comma 1-bis dell'art. 13). In questo modo l'agevolazione, prima prevista solo per il 2014, diventa definitiva**.**

Il bonus viene erogato nelle seguenti misure:

Se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro	**€ 960** (**€ 80 euro mensili**)
Se il reddito complessivo è superiore a 24.000 € ma non a 26.000 €	**(26.000 - Reddito compl.) / 2.000 x 960**

Restano confermate le modalità di fruizione del bonus previste finora.

Decorrenza dal 1° gennaio 2015

Buoni pasto: elevato il tetto di esenzione

(Commi 16-17)

Dal 1° luglio 2015 la **quota dei buoni pasto non sottoposta a tassazione** passa dagli attuali 5,29 euro a **7 euro, nel caso in cui** tali buoni **siano in formato elettronico**.

L'incremento della quota di esenzione riguarda pertanto solo le forme di ticket elettroniche.

Decorrenza dal 1° luglio 2015

Compensazioni cartelle con crediti maturati nei confronti della P.A.

(Comma 19)

La **possibilità**, prevista per il 2014 dall'art. 12, comma 7-bis del **D.L. n. 145/2013** (decreto Destinazione Italia) **di compensare** le somme riferite a **cartelle esattoriali con i crediti** non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali**, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione** (a condizione che la somma

	iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato) **è estesa anche all'anno 2015** con le medesime modalità. Un apposito decreto sarà emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015. *Decorrenza dal 1° gennaio 2015*
Cuneo fiscale **(Commi 20-25)**	Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), per i soggetti che determinano la base imponibile IRAP ai sensi degli artt. 5-9 del D. Lgs. n. 446/1997 (quindi dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli agricoltori, a prescindere dal metodo adottato, fiscale o da bilancio) il **costo del lavoro a tempo indeterminato è integralmente deducibile.**
	Di contro viene **eliminata**, con effetto dal 2014, **la riduzione delle aliquote** introdotta dal D.L. n. 66/2014. Di fatto quindi già dal 2014 l'aliquota ordinaria torna al 3,9%. Sono fatti salvi i minori versamenti di acconto effettuati secondo il metodo previsionale, sulla base della norma ora abrogata.
	Per i soggetti IRAP che non si avvalgono di lavoratori dipendenti e, dunque, senza costo del lavoro, è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 10% dell'IRAP lorda** a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (e, quindi, **dal 2015** in caso di esercizio coincidente con l'anno solare). Il credito d'imposta va utilizzato **esclusivamente in compensazione** a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione. *Decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014*
TFR in busta paga **(Commi 26-34)**	Per i **periodi di paga tra il 1° marzo 2015 ed il 30 giugno 2018**, i **lavoratori dipendenti del settore privato** (esclusi i lavoratori domestici e quelli del settore agricolo), che abbiano un **rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi** presso il medesimo datore di lavoro, **possono richiedere di percepire in busta paga**, come parte integrativa

	della retribuzione, **le quote maturande del trattamento di fine rapporto (TFR)** di cui all'articolo 2120 del codice civile. L'opzione può essere esercitata **anche** per le quote destinate dal lavoratore a forme di **previdenza complementare.** L'opzione, qualora esercitata, è **irrevocabile fino al 30.06.2018.** La parte integrativa della retribuzione costituita dalla quota di Tfr corrisposta è **assoggetta a tassazione ordinaria** (non, quindi, a tassazione sostituiva come accadrebbe in caso di corresponsione del TFR al termine del percorso lavorativo). Tuttavia: ♦ **non è imponibile ai fini previdenziali**; ♦ **non concorre alla formazione del reddito complessivo** ai fini della verifica della spettanza del **bonus "80 euro".** La disposizione **non si applica** ai datori di lavoro sottoposti a **procedure concorsuali** e per le **aziende dichiarate in crisi** (art. 4, Legge n. 297/1982). Per i **datori di lavoro con meno di 50 addetti** che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota del TFR in busta paga ai lavoratori che la richiedono, è **possibile accedere ad un finanziamento, assistito da garanzia** rilasciata dal Fondo istituito presso l'Inps e da garanzia dello Stato di ultima istanza. Sarà un apposito **D.pc.m.** a definire le **modalità attuative** del Fondo di garanzia e del suo accesso. *Decorrenza dal periodo di paga 1.3.2015 al 30.06.2018*
Proroga detrazioni ristrutturazione, risparmio energetico e bonus mobili **(Comma 47)**	La detrazione per le spese di **risparmio energetico** è prorogata per tutto il 2015 nella misura del **65%** . Per gli interventi su parti comuni condominiali, il bonus resta nella misura del 65% fino al 31.12.2015 (anziché fino al 30.06.2015). La detrazione è al 65% ora anche per le spese di acquisto e posa in opera e degli di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili.
	La detrazione per le spese di **ristrutturazione edilizia**

è prorogata per tutto il 2015 nella misura del **50%**.

Analogamente, viene **prorogato di un altro anno (dal 31.12.2014 al 31.12.2015)** il c.d. **"bonus arredo"**, la detrazione fiscale del **50%** per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile di ristrutturazione, nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni). L'agevolazione spetta su un importo non superiore a € 10.000.
Viene ora specificato che **la fruizione del bonus arredo prescinde dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.**

La detrazione per i lavori di **prevenzione antisismica** è innalzata al **65%** (anziché 50%) fino al 31.12.2015.

Decorrenza dal 1° gennaio 2015

Regime forfetario

(Commi 54-89)

Dal 2015 entra in vigore il **nuovo regime forfetario di determinazione del reddito** per le **imprese individuali e i lavoratori autonomi**, **al posto dei regimi di favore attualmente vigenti** (regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000 e regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011) che sono pertanto abrogati.
Il nuovo regime:

- **interessa** le **persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni**;
- **opera come regime naturale**, quindi i soggetti che possiedono i requisiti previsti non sono tenuti ad effettuare alcuna opzione per l'ingresso nel regime;
- resta **salva la facoltà di optare per il regime ordinario** dell'Iva e delle imposte sui redditi;
- **non ha un limite di durata**, pertanto può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti.

Possono aderire al regime (e continuare a restarvi) le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arte o professione **che nell'anno solare precedente** abbiano:

- **abbiano conseguito ricavi o compensi**, ragguagliati ad anno, **non superiori a determinate soglie** che variano a seconda del codice ATECO specifico dell'attività svolta;
- **abbiano sostenuto spese per l'acquisizione di lavoro** per importi complessivamente **non superiori a 5.000 Euro lordi;**

- il **costo complessivo**, al lordo degli ammortamenti, **di beni mobili strumentali** al 31.12 **non sia superiore a 20.000 Euro**;
- **i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, arte o professione siano prevalenti rispetto a quelli** eventualmente percepiti come redditi **di lavoro dipendente e assimilati** (articoli 49 e 50 del TUIR). La verifica del criterio della prevalenza non è rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 Euro.

Il regime non può essere adottato dai soggetti:

- che si avvalgono di **regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari** ai fini della determinazione **del reddito**;
- **non residenti**. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE/aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
- che, in via esclusiva o prevalente, effettuano **cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricato, di terreni edificabili** ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di **mezzi di trasporto nuovi** nei confronti di soggetti UE;
- che, **contemporaneamente** all'esercizio dell'attività, **partecipano a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti.**

Le cause di esclusione si riferiscono al momento di applicazione del regime, e non all'anno antecedente all'ingresso dello stesso (come per le condizioni di accesso al regime)**.**

I soggetti che adottano il regime forfetario beneficiano di molte semplificazioni fiscali. In sintesi:

- **sono esonerati dal versamento dell'Iva** (e di contro non hanno diritto alla detrazione dell'Iva a credito), tranne il caso di **acquisti di beni intraUE** di importo annuo **superiore a € 10.000 e di servizi ricevuti da non residenti** con applicazione del **reverse charge;**
- **sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture** contabili (sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette), ma sono tenuti a numerare e conservare le fatture d'acquisto e le

bollette doganali e a **certificare e conservare corrispettivi;**

- **non sono soggetti all'IRAP;**
- **sono tenuti alla compilazione degli studi di settore/parametri;**
- **sono esonerati dalla comunciazione dello spesometro;**
- **sono esonerati dalla comunicazione black list;**
- **non effettuano e non subiscono la ritenuta alla fonte.**

Ai fini delle imposte dirette, il **reddito imponibile** si ottiene **applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività** differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata, senza tener conto delle spese sostenute nell'anno. Questa è la principale novità del regime, in quanto diversamente da quanto avveniva con gli altri, **il reddito non è più calcolato come differenza tra componenti positivi e negativi.**
Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso **i contributi previdenziali versati** in base alla legge.

Il reddito così determinato è soggetto ad un'imposta pari al 15%, sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP. **Il versamento dell'imposta sostitutiva segue le stesse regole previste per l'Irpef.**

Il nuovo regime forfetario presenta **ulteriori agevolazioni** nel caso in cui ad applicarlo siano dei **soggetti che intraprendono una nuova attività.** In tal caso, infatti, per il periodo d'imposta di inizio dell'attività e i 2 successivi, al sussistere di determinate condizioni, si gode di una **diminuzione del reddito di 1/3.**

Le regole per l'entrata/uscita dal nuovo regime forfetario sono le consuete disposizioni in tema di **rettifica della detrazione dell'IVA a credito** e di **eliminazione degli effetti di duplicazione dell'imposizione diretta**. **Il passaggio** al nuovo regime forfetario **da parte dei soggetti provenienti dal regime delle nuove iniziative** (art. 13 L. 38/2000), **o dal regime dei minimi** (art. 27 D.l. 98/2011) **avverrà "automaticamente",** al sussistere delle condizioni previste.

	I soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle nuove iniziative ovvero dei minimi possono applicare, se in possesso dei requisiti, l'ulteriore vantaggio della **riduzione ad 1/3 del reddito forfetario** per i periodi d'imposta che residuano al compimento del triennio in cui opera detta riduzione. **I contribuenti che al 31.12.2014 hanno adottato il regime dei minimi possono continuare ad applicarlo** (anche se legalmente soppresso) fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d'età. **Gli imprenditori che applicano il nuovo regime fiscale agevolato**, obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, possono usufruire di un **sistema di maggior favore anche in ambito previdenziale.** Tale sistema prevede la **determinazione del contributo a percentuale sul reddito dichiarato, senza un livello minimo imponibile**, (pertanto non risultano dovuti i contributi minimi). Il versamento dei contributi va effettuato entro i termini previsti per il versamento delle somme dovute in base al mod. UNICO. Il regime contributivo agevolato cessa a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni previste per l'accesso al regime fiscale agevolato. L'Agenzia delle Entrate ha precisato – comunicato stampa del 31.12 – che, fino all'approvazione e pubblicazione del modello aggiornato della dichiarazione di inizio attività, per usufruire del nuovo regime basterà barrare la casella prevista per l'adesione al precedente "regime fiscale di vantaggio". *Decorrenza dal 1° gennaio 2015*
Bonus bebè **(Commi 125-129)**	E' introdotto un **assegno annuo di 960 Euro per ogni figlio** nato o adottato **dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017.** L'assegno è corrisposto fino al 3° anno d'età o di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione. L'assegno è corrisposto **a condizione che il nucleo**

	familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un **ISEE non superiore a 25.000 Euro annui.** Se l'ISEE non supera i 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno è raddoppiato. L'assegno è erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione, su domanda dell'interessato all'INPS. *Decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017*
Erogazioni liberali ONLUS, aumento tetto detrazione **(Commi 137-138)**	Viene **innalzato a 30.000** (da 2.065 €) **il limite entro cui calcolare le detrazioni Irpef per le erogazioni liberali alle Onlus**. Lo stesso adeguamento a 30.000 euro e' previsto per l'importo massimo deducibile a fini IRES. *Decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014*
Estesa la detrazione delle erogazioni liberali ai partiti **(Comma 141)**	La **detraibilità** del 26% dei versamenti effettuati a favore di partiti e movimenti politici, prevista all'art. 11 del D.l. 149/2013, vale anche nel caso in cui i versamenti siano effettuati tramite **donazioni dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche.** *Decorrenza dal 1° gennaio 2015*
Credito imposta wi-fi strutture ricettive **(Comma 141)**	Il **credito di imposta** per le spese inerenti ad impianti wi-fi sostenute dagli esercizi ricettivi appartenenti al settore turismo (previsto dall'art. 9, D.L. n. 83/2014) è riconosciuto **solo a condizione che l'esercizio** stesso **metta a disposizione** dei propri clienti **un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download.** *Decorrenza dal 1° gennaio 2015*
Cinque per mille a regime **(Comma 154)**	E' stata messa **a regime la disciplina del 5 per mille** IRPEF disponendo l'applicazione, a partire dall'esercizio finanziario 2015, delle disposizioni vigenti in materia e stanziando, per le finalità cui è diretto il 5 per mille, la spesa annua di 500 milioni di euro.

	Per assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzo del cinque per mille, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2015, un decreto definirà le modalità di redazione di un apposito **rendiconto** da cui dovranno risultare in modo chiaro e trasparente la **destinazione di tutte le somme erogate ai beneficiari**, le **modalità di recupero** per violazione degli obblighi di rendicontazione, e le **modalità di pubblicazione sul sito web** di ciascuna amministrazione erogatrice **degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo.** Viene stabilito inoltre che **le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno** dai soggetti beneficiari del 5 per mille **possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.** *Decorrenza dal 1° gennaio 2015*
Clausola di salvaguardia posticipata **(Comma 207)**	Viene **posticipata di un anno, 15.01.2016 anziché 15.01.2015, la clausola di salvaguardia prevista dalla Finanziaria 2014**, ossia il **termine entro cui possono essere disposte**, mediante un apposito DPCM, **variazioni delle aliquote** d'imposta **nonché riduzioni delle agevolazioni e detrazioni** vigenti salva l'approvazione, entro l'1.1.2016 (anziché 1.1.2015), di specifici Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica. *Decorrenza dal 1° gennaio 2015*
Auto verdi **(Comma 222)**	Sono **soppressi gli incentivi per l'acquisto di veicoli ecocompatibili previsti dal D.l. 83/2012**. *Decorrenza dal 1° gennaio 2015*
Credito d'imposta gasolio autotrazione **(Comma 233)**	Il **credito di imposta** relativo alle accise sul gasolio per autotrazione (elenco 2 allegato alla L. 147/2013) **non si applica ai veicoli di categoria euro 0 o inferiore** a decorrere dal 1° gennaio 2015. *Decorrenza dal 1° gennaio 2015*
Rendita catastale immobili ad uso produttivo	In attesa della riforma del catasto, ai fini del calcolo dell'**Imu sui beni strumentali ancorati al**

(Comma 244-245)	calcolo dell'**Imu sui beni strumentali ancorati al suolo** (strumenti di produzione che, per il solo fatto di essere ancorati al suolo, vengono equiparati fiscalmente a un immobile), devono essere applicati i **chiarimenti** offerti dall'**Agenzia del Territorio con la circolare 6/2012**. Secondo tali delucidazioni **sono escluse** dal calcolo della rendita catastale **le componenti dei beni che**, sebbene caratterizzanti la destinazione economica dell'immobile produttivo, **siano prive dei requisiti di "immobiliarità"**, ovvero di stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare (cd. imbullonati). Non saranno prese in considerazione dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale che siano difformi dalle istruzioni contenute nella circolare n. 6/T/2012. *Decorrenza dal 1° gennaio 2015*
Isee **(Comma 314)**	Le **informazioni** comunicate all'Anagrafe tributaria **riferite al valore medio di giacenza annuo di depositi e c/c postali e bancari** sono utilizzate per la semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione dell'**ISEE** nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione. *Decorrenza dal 1° gennaio 2015*
Incremento tassazione previdenza **(Commi 621-625)**	**L'imposta sostitutiva** applicabile ai **fondi pensione aumenterà** dall'11,5% (così aumentata dall'11 all'11,5% per effetto del D.l. 66/2014, in relazione al periodo 2014) **al 20% a decorrere dal 2015**. I redditi di capitali e diversi, derivanti dai titoli pubblici e degli enti sovranazionali ed equiparati, nonché dalle obbligazioni emesse dagli Stati White list e dai relativi enti territoriali, concorrono a formare il reddito di gestione nei limiti del rapporto fra le disposizioni vigenti e l'aliquota del 20%. **È incrementata** dall'11% **al 17% l'imposta sostitutiva** applicabile alla **rivalutazione del Fondo TFR**.

	Decorrenza dal 1° gennaio 2015
Riapertura termini rivalutazione terreni e partecipazioni **(Commi 626-627)**	Sono **riaperti i termini per la rivalutazione di:** ♦ **terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;** ♦ partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto; **posseduti alla data dell'1.1.2015, non in regime di impresa,** da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. Chi intenderà procedere con la rivalutazione dovrà, **entro il 30.06.2015:** ♦ **provvedere alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima da parte di un soggetto abilitato;** ♦ **al versamento dell'imposta sostitutiva** calcolata applicando al valore del terreno/ partecipazione risultante dalla perizia le seguenti **nuove aliquote**: ✓ **4%** per le partecipazioni non qualificate; ✓ **8%** per le partecipazioni qualificate e per i terreni. *Decorrenza dal 1° gennaio 2015*
Estensione reverse charge e split payment **(Commi 626-627)**	Nell'ottica del contrasto dell'evasione fiscale sono introdotte **nuove ipotesi** di applicazione del **reverse charge**, in particolare: ♦ alle **prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti** e di completamento relative ad edifici; ♦ **trasferimenti di:** ✓ **quote di emissioni di gas a effetto serra** ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell'art. 12 della citata Direttiva; ✓ **altre unità** che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva e di **certificati relativi a gas e energia elettrica;** ✓ alle **cessioni di gas e di energia elettrica** ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis,

comma 3,lett. a), DPR n. 633/72.

Il reverse charge si applica dal 2015 per quattro anni (fino al 2018);

- **alle cessioni di beni** effettuate **nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari.** L'efficacia di tale disposizione (anch'essa valevole fino al 2018) è subordinata al rilascio dell'autorizzazione UE.

In relazione alle **operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici, nei casi in cui gli stessi non risultino debitori d'imposta**, si introduce una **speciale modalità di versamento dell'Iva** chiamata "**split payment**". In base a questo meccanismo al fornitore del bene/servizio viene accreditato solo l'importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell'Iva indicata in fattura. L'imposta dovrebbe essere sottratta dalla disponibilità del fornitore, e accreditata in un apposito conto per essere acquisita direttamente dall'Erario.

Per i contribuenti interessati dal nuovo regime è prevista la possibilità di richiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile (annuale/ trimestrale). Il nuovo meccanismo entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015 anche in assenza della deroga della Commissione Europea.

Decorrenza dal 1° gennaio 2015

Ravvedimento operoso

(Comma 637)

Per i soli tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate, sarà possibile utilizzare il ravvedimento anche qualora la violazione sia già stata constatata e comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. **Il ravvedimento resterà precluso nella sola ipotesi di notifica degli atti di liquidazione e accertamento** nonché delle **comunicazioni a seguito dei controlli ex artt. 36-bis e 36-te**r, DPR n. 600/73 **e 54-bis,** DPR n. 633/72.

Sono introdotte nuove riduzioni delle sanzioni, oltre a quelle già vigenti, finalizzate a rendere il ravvedimento tanto più vantaggioso, quanto più sarà vicino al momento in cui sorge l'adempimento tributario:

- **1/9 del minimo** se la **regolarizzazione** degli errori ed omissioni viene eseguita **entro il 90° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione**[1]**;**
- **ad 1/7 del minimo** se la **regolarizzazione** degli errori e delle omissioni avviene **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo** a quello in corso del quale è stata commessa la violazione[2];
- **ad 1/6 del minimo** se la **regolarizzazione** degli errori e delle omissioni avviene **oltre il termine di presentazione della dichiarazione** relativa all'anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione[3];
- ad **1/5 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene **dopo la constatazione della violazione** (ai sensi dell'articolo 24 della L. 4/1929).

Decorrenza dal 1° gennaio 2015

Abrogazione istituti deflativi del contenzioso

(Commi 637-639)

Sono stati **abrogati** i seguenti **istituti** deflativi del contenzioso:

- **l'adesione agli inviti a comparire** (artt. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies e 11, comma 1-bis, D.Lgs. n. 218/97). Tale istituto continuerà ad applicarsi per gli inviti notificati entro il 31.12.2015;
- **l'adesione ai PVC** (art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97). Tale istituto continuerà ad applicarsi ai PVC consegnati entro il 31.12.2015.

Decorrenza dal 1° gennaio 2016

Termini di accertamento

(Comma 640)

In **tutte le ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa** e in tutti i casi di

---

[1] Ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore.
[2] Ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore.
[3] Ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore.

	regolarizzazione dell'errore/omissione, **i termini per la notifica delle cartelle di pagamento** relativi, all'attività di liquidazione di imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle stesse **decorrono,** limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione, **dall'anno successivo a quello di presentazione di tali dichiarazioni.** *Decorrenza dal 1° gennaio 2015*
Dichiarazione Iva, dal 2016 solo l'autonoma **(Comma 641)**	Viene **eliminata** la possibilità di presentare **la dichiarazione Iva nel modello Unico** (dichiarazione unificata) e viene **fissato a febbraio il termine per presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma.** **Di conseguenza viene eliminato** anche l'obbligo di presentare la **comunicazione dati Iva.** *Decorrenza a partire dalla dichiarazione Iva dovuta per il 2015 (quindi dal 2016).*
Maggiore tassazione utili enti non commerciali **(Commi 655-656)**	**Si riduce** per gli enti non commerciali dal 95% **al 22,26% la parte di utili che non concorrono alla formazione del reddito imponibile**. Tali proventi pertanto concorreranno alla formazione del reddito nella misura del 77,44%, a partire da quelli messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014. Per compensare la retroattività della norma (in vigore dal 2014) si riconosce un **credito d'imposta** pari alla maggiore IRES dovuta, nel solo periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2014, **da usare in compensazione nel triennio 2016-2018.** *Decorrenza dal 1° gennaio 2014 (retroattiva)*
Ritenuta bonifici ristrutturazioni **(Comma 657)**	Passa dal 4 all'**8%** la misura della **ritenuta** che banche e poste devono operare sui **bonifici del 50-65%** per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico. *Decorrenza dal 1° gennaio 2015*
Assicurazioni vita **(Commi 658-659)**	**Dal 2015 sono esenti** dall'Irpef solo i **capitali percepiti in caso di morte** in dipendenza di

	contratti di assicurazione sulla vita, **a copertura del "rischio demografico"** (ossia la differenza tra la durata della vita di una persona e la durata media della vita della popolazione)**.** *Decorrenza dal 1° gennaio 2015*
Bollo veicoli storici **(Comma 666)**	É prevista **l'abrogazione dell'esenzione dalla tassa automobilistica** ("bollo auto") per i **veicoli di oltre vent'anni** considerati di particolare interesse storico e collezionistico (ad esempio, per competizioni, esibizioni e mostre, rilievo estetico e di costume). L'esenzione era stata prevista dall'art. 63 della Legge n. 342/2000. *Decorrenza dal 1° gennaio 2015*
Iva 4% e-book **(Comma 667)**	I **libri in formato elettronico** vengono inseriti tra i prodotti sottoposti ad aliquota **IVA del 4%.** Si tratta delle pubblicazioni identificate da codice Isbn e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica. *Decorrenza dal 1° gennaio 2015*
Black list **(Comma 678)**	Ai fini della deducibilità dei costi/spese derivanti da operazioni con controparti residenti in **paesi a fiscalità privilegiata**, l'**individuazione** di tali stati (in attesa dell'emanazione della c.d. "white list"), sarà effettuata facendo esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni. *Decorrenza dal 1° gennaio 2015*
Tasi aliquota massima **(Comma 679)**	Si conferma, anche per l'anno 2015, il **livello massimo di imposizione della TASI** già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille). *Decorrenza dal 1° gennaio 2015*
Lavoratori transfrontalieri **(Commi 690-691)**	Passa da 6.700 a 7.500 Euro l'importo eccedente per la formazione del reddito da lavoro dipendente prestato all'estero dai residenti in Italia. *Decorrenza dal 1° gennaio 2015*

Aumento aliquota Iva pellet **(Comma 711)**	Aumenta dal 10 al **22% l'aliquota Iva** applicabile alle cessioni del prodotto **pellet di legno.** *Decorrenza dal 1° gennaio 2015*
Salvaguardia aumento aliquote Iva **(Commi 718-719)**	E' previsto l'innalzamento: ♦ dell'**aliquota IVA** dal 10% **al 12%** a decorrere **dal 2016 e al 13% dall'1.1.2017;** ♦ dell'**aliquota IVA** dal 22% **al 24%** a decorrere **dal 2016**, al **25% dall'1.1.2017** e al **25,5% dall'1.1.2018**. Tali incrementi non saranno disposti qualora vengano adottati specifici Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica. *Decorrenza dal 1° gennaio 2016*